

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, CORTELAZZO, LABRIOLA, RUFFINO

Concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di detersivi a base di ingredienti naturali da parte delle imprese turistiche e di ristorazione insediate nelle aree protette dei distretti idrografici

Presentata il 16 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il nostro Paese può vantare circa 7.500 chilometri di coste e 29 aree marine protette che incidono su 700 chilometri di costa e 228.000 ettari di mare.

Purtroppo il livello di inquinamento delle coste non accenna a ridursi. Il rapporto « *Mare Monstrum 2018* » di Legambiente sullo stato del nostro mare indica un livello di inquinamento in lieve crescita e un 22,2 per cento in più delle infrazioni rispetto all'anno precedente.

Il monitoraggio di Goletta verde rileva che su un totale di 261 punti campionati nelle 15 regioni costiere italiane, solo il 52 per cento rientra nei limiti di legge; il restante 48 per cento è invece « fortemente inquinato » (39 per cento) e « inquinato » (9 per cento).

La fascia costiera riveste un'estrema rilevanza ambientale che va tutelata, sia per l'ecosistema marino che per la stessa salute dei bagnanti.

Se questa tutela, chiaramente, vale per tutto il nostro mare, è ancora più significativa per quelle aree di elevato pregio naturalistico e ambientale quali le aree marine protette.

A tale fine, già il decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede il registro delle aree protette, ossia di quelle aree per le quali è ancora più importante il mantenimento o il miglioramento dello stato delle acque.

Ricordiamo che il registro delle aree protette deve essere istituito, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni alle Autorità di bacino, nell'ambito dell'elaborazione dei Piani di gestione di cui

all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

La presente proposta di legge introduce una misura sperimentale valida per il triennio 2019-2021, per contribuire alla riduzione del livello di sostanze inquinanti che finiscono in mare, da applicare alle aree protette per la tutela delle acque.

La misura sperimentale è rivolta alle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle aree comprese nel registro delle aree protette. Si tratta di imprese che

sono presenti in comuni costieri e in particolare in alcune località che registrano spesso, soprattutto nei mesi estivi, un impatto turistico antropico talmente significativo da influenzare la qualità stessa degli scarichi.

La misura proposta dispone la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, purché muniti di idonea certificazione ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di ridurre l'inquinamento, alle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle aree comprese nel registro delle aree protette istituite con i Piani di gestione ai sensi dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 è riconosciuto un contributo per l'acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili o comunque altamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale.

2. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di spesa previsto dall'articolo 2, comma 1, pari al 25 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti e dei detersivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i criteri, le caratteristiche e i parametri minimi che devono essere garantiti dai prodotti e dai detersivi di cui al comma 1, nonché le condizioni e le modalità per l'eventuale revoca dei benefici e per il recupero di somme indebitamente percepite dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. Per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

